



## Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo A.C. 982-A

Dossier n° 101 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo  
14 aprile 2021

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	982-A
Titolo:	Disposizioni di sostegno e di semplificazione per il comparto agricolo
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	24
Date:	
adozione quale testo base:	31 marzo 2021
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

### Contenuto

Il testo del progetto di legge di iniziativa parlamentare in esame ha subito numerose modifiche presso la Commissione Agricoltura, la quale ha adottato in data 31 marzo 2021 un nuovo testo base, composto di **24 articoli**, ripartiti in **6 Capi**.

Il **Capo I (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA)** comprende gli **articoli da 1 a 13**.

L'**articolo 1** modifica il [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), disponendo che l'efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale eseguito da una Regione sia estesa a tutto il territorio nazionale.

L'**articolo 2** modifica la [legge 3 aprile 2001, n. 142](#), aggiungendo il comma 3-*bis*, secondo il quale il socio della cooperativa agricola può utilizzare la propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza la necessità di instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro.

L'**articolo 3** estende la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni per la TARI anche per immobili destinati all'agriturismo.

L'**articolo 4** estende l'applicazione della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche, alle attività che utilizzino singole unità abitative.

L'**articolo 5** interviene sul Codice del consumo estendo l'ambito di applicazione dei diritti ivi riconosciuti alle microimprese rispetto alle categorie già tutelate dei consumatori e degli utenti.

L'**articolo 6** modifica il [decreto-legge n. 1 del 2012](#), ricomprendendo nelle eccezioni là previste in materia di forma dei contratti per la cessione di prodotti agroalimentari anche il piccolo imprenditore, come definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.

L'**articolo 7** modifica l'articolo 5-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), in materia di comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche, aggiungendo il comma 4-*bis*, che esonera le imprese agricole di cui all'articolo 34, comma 6, del [decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) dall'utilizzo esclusivo di "tecnologie dell'informazione e della comunicazione" per istanze, dichiarazioni, dati e per lo scambio di informazioni e documenti con le amministrazioni pubbliche.

L'**articolo 8** autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988](#), per disciplinare l'attività di lombricoltura ed elenca le norme generali regolatrici della materia, prevedendo l'equiparazione del lombricoltore all'imprenditore agricolo di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#); estendendo, inoltre, alla lombricoltura quanto previsto dal testo unico delle

imposte sui redditi in materia di attività agricole e prevedendo l'introduzione di uno specifico codice ATECO e di una tabella relativa alle unità lavorative in agricoltura per l'attività di lombricoltura.

L'**articolo 9** interviene sulla disciplina dell'apicoltura; in particolare, il **comma 1** sopprime la disposizione secondo la quale è apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di apicoltore a titolo principale; il **comma 2** esonera gli allevatori apistici dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 18-*bis* del [DPR n. 600/1973](#); il **comma 3** introduce sanzioni amministrative in caso di mancata registrazione di inizio di attività e delle operazioni effettuate nell'Anagrafe Apistica; il **comma 4** prevede l'applicazione agli apicoltori che producono idromele assoggettato ad accisa ad aliquota zero delle disposizioni a favore dei piccoli produttori di vino in ordine alla documentazione e ai controlli richiesti per la circolazione del prodotto all'interno del territorio nazionale.

L'**articolo 10** reca disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali.

L'**articolo 11** modifica la normativa che disciplina l'attività di manutenzione del verde, estendendola alle imprese commerciali la capacità di svolgere tale attività.

L'**articolo 12** prevede che i registri di carico/scarico dei prodotti sementieri e i registri per il controllo del tenore dell'acqua nelle carni di pollame fresche, congelate e surgelate siano dematerializzati e realizzati nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). L'articolo prevede che si dia attuazione alle disposizioni tramite decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'**articolo 13** modifica l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 91/2014, il quale dispone che "la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività", secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete"; l'articolo in esame chiarisce che la successiva cessione della produzione agricola tra i contraenti della rete è compatibile con gli scopi del contratto di rete.

**Il Capo II (DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI FISCALITÀ AGRICOLA E DI DIFESA FITOSANITARIA)** comprende gli **articoli da 14 a 18**.

L'**articolo 14** reca una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi che introducano un sistema di incentivi per agevolare il processo di rinnovamento del parco macchine agricole esistente, ponendo tra i principi e criteri direttivi: l'individuazione del parco macchine agricole attuale e la valutazione della sua compatibilità con le attuali normative vigenti sulla sicurezza dei lavoratori; la valutazione dell'impatto ambientale del parco macchine agricole attuale; l'individuazione delle modalità di incentivo per il rinnovamento delle macchine agricole. Viene previsto il meccanismo dello scorrimento per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, le quali, secondo quanto previsto dal testo, "possono esprimersi sulle osservazioni del Governo" dopo l'eventuale nuova trasmissione.

L'**articolo 15** dà la facoltà alle camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino ad arrivare all'esenzione.

L'**articolo 16** prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze inserisca il mirto tra i beni che possono essere oggetto di attività agricole connesse.

L'**articolo 17** interviene sul testo unico delle imposte sui redditi, unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), precisando che è inclusa nella definizione di attività di allevamento degli animali - considerata attività agricola ai fini fiscali - sia quella svolta in proprietà sia quella esercitata da terzi.

L'**articolo 18** prevede che le Regioni e gli enti strumentali possono superare, a decorrere dall'anno 2021, i limiti di spesa previsti per l'assunzione di personale, purché necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

**Il Capo III (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA)** consta del solo **articolo 19**.

L'**articolo 19** sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, riscrivendo le disposizioni contenute nella legge sull'agricoltura biologica in materia di sospensione e revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo.

**Il Capo IV (DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI E DI ACCESSO A FONDI AGRICOLI)** comprende gli **articoli 20 e 21**.

L'**articolo 20** interviene sulle disposizioni relative all'utilizzazione agricola dei terreni demaniali e

patrimoniali indisponibili di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo n. 228/2001](#), estendendo l'applicabilità delle disposizioni sull'affitto dei fondi rustici e sui contratti agrari a tutti i terreni di qualsiasi natura (mentre, attualmente, l'applicazione riguarda solo i terreni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibili dello Stato e degli enti pubblici) e aggiungendo che, nel caso il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, è causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'[articolo 1456 del codice civile](#), la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione.

L'**articolo 21** dispone che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli ubicati nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) che nell'esercizio dell'attività agricola devono utilizzare una pluralità di accessi stradali sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada il cui accesso stradale risulta più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale. Per gli ulteriori accessi stradali è prevista la riduzione di un quinto del canone concessorio previsto a legislazione vigente.

Il **Capo V (DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RICOMPOSIZIONE FONDIARIA)** comprende il solo **articolo 22**.

L'**articolo 22** reca una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, specificando tra i principi e criteri direttivi: favorire la ricomposizione dell'asse ereditario in favore dei discendenti nati nel matrimonio o al di fuori di esso; prevedere una procedura agevolata, basata sul consenso sottoscritto dalle parti, in caso di acquisto da parte di eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti in comuni classificati montani che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime, di proprietà di altri componenti del nucleo familiare; prevedere una procedura semplificata in caso di eventuali proprietari o comproprietari deceduti, non più rintracciabili, residenti in altri Stati o impossibilitati a partecipare all'atto di compravendita di fondi agricoli ubicati in comuni classificati montani; prevedere una riduzione o l'esenzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e delle relative pertinenze volti alla ricomposizione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani. Anche per questa delega è previsto il meccanismo dello scorrimento per i pareri delle Commissioni parlamentari e anche in questo caso è previsto, per una nuova trasmissione dello schema di decreto alle Commissioni, che queste si esprimano sulle osservazioni del Governo.

Il **Capo VI (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ZOOTECCIA)** comprende gli **articoli 23 e 24**.

L'**articolo 23** apporta talune modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 in materia di riproduzione animale e prevede, in relazione alla raccolta dei dati per la riproduzione animale, che la valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico sia svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore, mentre la raccolta dei dati, il prelievo dei campioni e l'analisi dei campioni siano effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore.

L'**articolo 24** interviene sul codice della strada, di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), prevedendo che i rimorchi possano essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente.

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'**articolo 4** dispone l'estensione di una specifica regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994. *Al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione alla luce del paragrafo 3, lettera e) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge.*

L'**articolo 8** prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione in materia di lombricoltura; *al riguardo, si rileva che, rispetto al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, l'articolo non riporta l'indicazione delle norme legislative da abrogare a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di delegificazione; si segnala peraltro che, dalla ricognizione effettuata, non risultano vigenti disposizioni di rango primario relative alla lombricoltura; potrebbe quindi essere approfondita l'effettiva necessità di ricorrere ad una delegificazione.*

Il **comma 2 dell'articolo 12** prevede l'adozione di decreti di natura non regolamentare in materia di semplificazioni nella tenuta dei registri di carico e scarico merci; *al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha definito tali provvedimenti "atti dall'indefinibile natura giuridica".*

**Il comma 2 dell'articolo 14** prevede, nell'ambito della delega per il rinnovamento sostenibile delle macchine agricole, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); come rilevato dal Comitato per la legislazione in precedenti analoghe circostanze, si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; *al riguardo, si ricorda che, in tali occasioni, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega)*; si segnala inoltre che, nella procedura del "doppio parere parlamentare", prevista dal medesimo comma 2, le Commissioni parlamentari competenti sono comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e *non sulle "osservazioni del Governo"*, come indica il quinto periodo del comma; le medesime considerazioni valgono con riferimento alla procedura di delega di cui al **comma 2 dell'articolo 22** (delega per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli).

*Per entrambi gli aspetti si rinvia al parere del Comitato per la legislazione espresso nella seduta del 10 marzo 2021 sul disegno di legge C. 2435 (delega per la riforma del processo penale).*

## Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

*Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:*

- **l'articolo 5** novella l'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), al fine di includere nell'ambito della disposizione – che attiene al riconoscimento di diritti e forme di tutela - oltre ai consumatori ed agli utenti anche le "**microimprese**"; al riguardo, si segnala che la disposizione non risulta quindi limitata alle microimprese del settore agricolo, in maniera che potrebbe apparire incoerente con le finalità del provvedimento; ciò premesso andrebbe specificato a quelle delle diverse tipologie di "microimprese" previste dall'ordinamento si faccia riferimento (si richiamano in proposito il decreto legislativo n. 185 del 2000; il decreto legislativo n. 84 del 2009 e il decreto legislativo n. 102 del 2014);
- **l'articolo 7** è volto ad escludere l'applicazione dell'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), alle **imprese agricole** di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, in materia di IVA; si segnala che tuttavia il comma 6 del citato articolo 34 fa riferimento alla nozione di produttori agricoli e non a quella di imprese agricole;
- nell'ambito della delega in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole di cui **all'articolo 14**, *si valuti l'opportunità di circoscrivere più dettagliatamente i principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 1, lettere a) ("individuazione del parco macchine agricole e valutazione della sua compatibilità con le attuali normative in vigore sulla sicurezza dei lavoratori e la tutela della loro salute") e c) ("individuazione dei parametri base per l'acquisto delle nuove macchine agricole"); in proposito si richiama il paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 che prescrive di distinguere l'oggetto della delega dai principi e criteri direttivi; con riferimento al principio di cui alla lettera d) ("individuazione delle modalità di incentivo per il rinnovamento, da adottare anche in base alla età del parco macchine, valutazione di eventuali percorsi di rottamazione e/o riconversione graduale delle macchine nonché semplificazione per l'accesso a tali incentivi"), *si valuti l'opportunità di approfondirne la formulazione alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 2007, che ha censurato l'inserimento di principi e criteri direttivi che lascino al libero apprezzamento del legislatore delegato la scelta tra le diverse opzioni; si segnala inoltre che la circolare per la formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive di evitare l'impiego dell'espressione "e/o" (paragrafo 4, lettera f)**